



Studio Bergonzini Cosetta

di Bergonzini Cosetta

Consulente del Lavoro

Rua Muro n° 62 – 41121 Modena (MO)

Tel. 059.225166 – Fax. 059.8630258

E-mail: studio.b@studiobergonzini.it

Pec: c.bergonzini@consulentidellavoropece.it

Sito web: www.studiobergonzini.it

C.F.: BRGCTT60S65F257P – P.IVA: 02190730362

Modena li, 19/11/2024

Oggetto: Bonus Natale ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, successivamente modificato dal D.L. 167/2024.

Gent.mi clienti,

il DL 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in L. 143/2024, ha introdotto tra le misure agevolative un'indennità una tantum nella misura massima di 100 euro per l'anno 2024, rapportata al periodo di lavoro, che verrà riconosciuta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 28.000 euro unitamente alla tredicesima mensilità.

L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 10 ottobre 2024, n. 19, ha fornito le istruzioni operative per la determinazione del "Bonus Natale", tuttavia il Consiglio dei Ministri n. 103, tenutosi in data 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge che prevede un ampliamento della platea dei beneficiari del Bonus Natale rispetto a quanto inizialmente stabilito. In particolare, è stata prevista la rimozione del requisito in base al quale l'indennità spetti in presenza del coniuge a carico, di conseguenza è sufficiente avere almeno un figlio a carico per poter ottenere il bonus. Si riassumono di seguito i requisiti ad oggi previsti, con la precisazione che si è tuttavia in attesa di chiarimenti alla norma.

Si allega inoltre informativa e dichiarazione da consegnare e fare compilare ai dipendenti, da restituire allo Studio entro e non oltre il 27/11/2024.

Requisiti per l'accesso al bonus

Il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) abbiano, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) abbiano almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. Si precisa che verrà erogato un solo bonus per nucleo familiare. Sono, quindi, ricompresi anche i conviventi di fatto, inizialmente esclusi.
- c) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR ("capienza fiscale"), con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

Precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai fini del riconoscimento del beneficio

In relazione al requisito reddituale, per il calcolo del reddito complessivo occorre considerare anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, la quota d'agevolazione ACE e le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance). Rileva, altresì, la quota esente dei redditi agevolati ai fini degli incentivi

per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché quella relativa al regime speciale per lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo, inoltre, dev'essere calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Nucleo familiare c.d. monogenitoriale

Lavoratore dipendente con un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato).

Il nucleo è definito monogenitoriale se l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, ovvero se il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato ad un solo genitore Lavoratore.

Il soggetto richiedente dev'essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 e non assume rilievo, ai fini dell'accesso, la tipologia contrattuale del rapporto medesimo.

Considerato, inoltre, l'espreso riferimento della norma al solo art. 49 del TUIR, non possono essere beneficiari del Bonus Natale i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, disciplinati dall'art. 50 del TUIR (a titolo esemplificativo e non esaustivo co.co.co e tirocinanti.)

L'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e dev'essere riproporzionata in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell'anno d'imposta 2024. Infatti, così come avviene per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, si osserva che i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Tuttavia, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato, inoltre, che il bonus non dev'essere ridotto nel caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Modalità di richiesta ed erogazione del Bonus Natale

Il Bonus Natale è riconosciuto dal datore di lavoro, pubblico o privato, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare dell'indennità, indicando, altresì, il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia avuto nel corso del 2024 più rapporti di lavoro con diversi datori, lo stesso deve presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro, essendo quest'ultimo che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità. In tal caso, il lavoratore deve inoltrare al datore anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell'importo spettante.

Diversamente, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente ed i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Rideterminazione del bonus nella dichiarazione dei redditi

Il Bonus Natale può essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente, computando lo stesso nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, il lavoratore potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, nei casi in cui lo stesso:

- pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (come ad esempio i lavoratori domestici);
- non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

Analogamente, se il lavoratore ha fruito del bonus pur non avendone i requisiti, ovvero ha ricevuto una somma in misura superiore rispetto a quella effettivamente spettante, e il datore di lavoro non può più effettuare il conguaglio a debito, la restituzione dell'indennità indebitamente ricevuta avviene in dichiarazione dei redditi.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro che erogano le indennità in esame, recuperano tali somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, dal giorno successivo all'erogazione in busta paga del bonus. Successivamente all'erogazione, i datori sono, altresì, tenuti a verificare in sede di conguaglio la spettanza dell'indennità medesima e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedere al recupero del relativo importo.

Da ultimo, si evidenzia che, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti, i datori di lavoro devono conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione.

Cordiali saluti.

Studio Bergonzini Cosetta



Modena li, 21/11/2024

Oggetto: Bonus Natale - ultimi chiarimenti forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 22/E del 19/11/2024

Gent.mi clienti,

ad integrazione della circolare sul Bonus Natale inviata in data 19/11/2024, Vi informiamo che l'Agenzia delle Entrate, con **Circ. n. 22/E del 19/11/2024**, ha fornito ulteriori chiarimenti utili a comprendere, operativamente, in quali casi i genitori che lavorano hanno diritto di ricevere il bonus in busta paga o in dichiarazione dei redditi e quindi a chiarire i dubbi sull'applicazione del bonus a favore di lavoratori conviventi, conviventi di fatto, separati e divorziati.

Si riassumono di seguito i punti salienti:

- Il bonus è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. La novella prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge o all'appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all'appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Ne deriva, quindi, che **il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.**
- Si ricorda che **il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.** L'Agenzia delle Entrate, nella definizione dei genitori conviventi, fa espresso riferimento alla costituzione, prevista dalla legge n. 76/2016, ovvero alla convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
- La regola definita dall'Agenzia delle Entrate per la spettanza del bonus prevede che, in presenza di un figlio a carico:
 - nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto;
 - nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad entrambi soltanto se non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.

Di seguito alcuni esempi utili:

Genitore 1	Genitore 2	A chi spetta il bonus
Non coniugato e non convivente	Non coniugato e non convivente	Entrambi
Non coniugato e non convivente	Coniugato con altro figlio a carico	Entrambi (I due coniugi sceglieranno a chi di loro spetta)
Non coniugato e non convivente ma senza i requisiti	Coniugato con altro figlio a carico	Un solo bonus al nucleo familiare di genitore 2
Non coniugato e non convivente	Coniugato con altro figlio non fiscalmente a carico	Entrambi

- **Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta, tramite dichiarazione la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame, dichiarando anche che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.** Si precisa, inoltre, che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell'erogazione dell'indennità non è necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione al sostituto d'imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest'ultimo non sia beneficiario del bonus.
- **Si torna a precisare che, in ogni caso, il lavoratore può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.** Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Alla luce delle numerose richieste che lo Studio sta ricevendo circa chiarimenti sui requisiti reddituali dei dipendenti, si precisa che non è competenza dello Studio entrare nel merito della posizione fiscale del lavoratore.

Come precisato nella Circolare, il reddito complessivo di riferimento non è soltanto quello da lavoro dipendente (ovvero l'insieme delle retribuzioni lorde percepite dal dipendente nel corso del periodo d'imposta 2024, al netto delle ritenute previdenziali – "Imponibile Irpef"). Pertanto, l'Azienda e lo Studio non hanno tutte le informazioni e le competenze per poter confermare la spettanza o meno del bonus in questione.

Se il lavoratore ha dubbi in merito alla sussistenza dei requisiti, consigliamo di rivolgersi al proprio consulente fiscale (CAF o Commercialista) o di percepirlo in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Si ricorda infine, ancora una volta, che la dichiarazione è da restituire allo Studio entro e non oltre il 27/11/2024.

Cordiali saluti.

Studio Bergonzini Cosetta